



Ministero dell'Istruzione e del Merito

CPIA 1 GROSSETO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Via Risorgimento n. 26 – 58031 ARCIDOSO (GR)
Sedi associate: Follonica – Grosseto – Monte Argentario
Tel. 0564966903
Codice Fiscale 92082870533
E mail grmm09000t@istruzione.it
Posta certificata grmm09000t@pec.istruzione.it



CPIA
Rete Toscana
CENTRI PROVINCIALI per
l'ISTRUZIONE degli ADULTI



Nr.50 100 15176

Arcidosso, 23/10/2025

A tutto il personale
All'Albo

Oggetto: Direttiva sulle assenze per malattia del personale docente ed ATA anno scolastico 2025/2026 e indicazioni assenze per motivi familiari.

Con la presente direttiva si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze. La presente direttiva ha validità fino a nuova disposizione.

Si sottolinea che, qualsiasi sia la tipologia, il dovere del personale è quello di comunicare tempestivamente l'assenza **sia all'ufficio di segreteria che alla sede di servizio** in modo da permettere alla scuola di provvedere alla sostituzione e garantire all'utenza l'espletamento del servizio.

Numero di telefono segreteria: 0564 966903

Email: grmm09000t@istruzione.it

Assenze per malattia

Le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni – da cui la presente direttiva trae indicazioni – derivano dal combinato disposto del nuovo CCNL 2019/21 e del D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 e come modificato dai relativi articoli del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché dal combinato del D.M. 18 dicembre 2009 n. 206 e delle apposite circolari esplicative richiamate nella circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8, relativa alle “Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti”.

Modalità di comunicazione dell'assenza

La comunicazione dell'assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente sia all'ufficio di segreteria personale che presso la sede di servizio al mattino, **tra le ore 7.45 e le ore 8.30, a prescindere dal turno di servizio.**

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito

CPIA 1 GROSSETO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Via Risorgimento n. 26 – 58031 ARCIDOSO (GR)
Sedi associate: Follonica – Grosseto – Monte Argentario
Tel. 0564966903
Codice Fiscale 92082870533
E mail grmm09000t@istruzione.it
Posta certificata grmm09000t@pec.istruzione.it




Nr.50 100 15176

Per la sede di Follonica dovrà essere comunicata l'assenza al referente di plesso prof.ssa Buoni, all'a.a. Rossi Gloria e alla sede centrale di Arcidosso (a.a. Pastorelli).

Per la sede di Grosseto dovrà essere comunicata l'assenza al referente di plesso prof. Ceccacci, all'a.a. Scarpa Salvatore e alla sede centrale di Arcidosso (a.a. Pastorelli).

Per la sede di Arcidosso dovrà essere comunicata l'assenza al referente di plesso prof.ssa Manciola e all'a.a. Pastorelli.

È necessario che l'ufficio sia informato per tempo dell'assenza, per essere messo in condizione di procedere alle sostituzioni e inoltrare all'INPS la richiesta di visita fiscale. La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene protocollata. Il personale deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell'assenza e, in ogni caso, deve comunicare appena disponibile la durata del periodo di malattia e il numero di protocollo del certificato medico e ciò al fine di potere procedere con l'eventuale visita fiscale.

Certificazione medica

Le assenze del personale della scuola devono essere giustificate tramite certificato medico in formato telematico, inviato direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'Istituto scolastico.

I certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento (es. autocertificazione). In merito la Circolare INPS n. 60/2010 precisa quanto segue: «Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:

- dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
- del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore il numero del certificato attribuito dopo il controllo e l'accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell'Istituto (cfr. INPS)».

Nel caso di assenza superiore ai 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento, anche di prosecuzione della malattia, entro l'anno solare, l'assenza dovrà essere giustificata esclusivamente da certificato medico.

La certificazione non conforme a quanto previsto comporta la privazione dell'intera retribuzione e dell'anzianità di servizio.

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito

CPIA 1 GROSSETO

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Via Risorgimento n. 26 – 58031 ARCIDOSO (GR)
Sedi associate: Follonica – Grosseto – Monte Argentario
Tel. 0564966903
Codice Fiscale 92082870533
E mail grmm09000t@istruzione.it
Posta certificata grmm09000t@pec.istruzione.it



CPIA
Rete Toscana

CENTRI PROVINCIALI per
l'ISTRUZIONE degli ADULTI



Nr.50 100 15176

Il personale in caso di richiesta con documentazione incompleta è tenuto a regolarizzarla rivolgendosi all'ufficio della segreteria personale, **OBBLIGATORIAMENTE** lo stesso giorno che rientra in servizio.

Visita fiscale: reperibilità e controllo

Questa Istituzione può disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno. L'art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 prevede l'obbligo da parte dell'Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Durante la malattia, è previsto che il dipendente abbia l'obbligo di reperibilità presso il domicilio comunicato all'Amministrazione. Le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 (nota INPS n°4640 del 22/12/2023). L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

A tal fine, il lavoratore deve fornire all'Amministrazione l'esatto domicilio. Qualora il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all'ufficio di segreteria; diversamente, nel caso di irreperibilità, la responsabilità dell'assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata.

Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche

In caso di improrogabile e comprovata necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici in orario di servizio, il dipendente può ricorrere a:

- Permessi brevi soggetti a recupero;
- Permessi per motivi personali documentati;
- Assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica;
- Gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti;
- Le ferie (a condizione che sia possibile effettuare la sostituzione senza oneri per l'Amministrazione).

Il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente o del medico competente che redige il certificato o la prescrizione. Quindi, se l'assenza è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto riguarda le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione.

Esse debbono, quindi, essere considerate per la decurtazione retributiva. Quanto alla modalità di certificazione di tali assenze, il comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.L.vo 165/2001, stabilisce che: *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di*



Ministero dell'Istruzione e del Merito

CPIA 1 GROSSETO

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Risorgimento n. 26 – 58031 ARCIDOSO (GR)

Sedi associate: Follonica – Grosseto – Monte Argentario

Tel. 0564966903

Codice Fiscale 92082870533

E mail grmm09000t@istruzione.it

Posta certificata grmm09000t@pec.istruzione.it



Nr.50 100 15176



attestazione (certificato medico indicante il giorno, luogo e orario -dalle ore alle ore- della visita effettuata) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

Allorché un dipendente debba effettuare una visita specialistica che comporti un'assenza superiore ad un giorno causa viaggio e voglia imputare tale assenza a malattia, dovrà documentare sia l'effettuazione della visita specialistica, nei modi suindicati, sia il periodo di viaggio. Essendo imputata a malattia l'intero periodo, anche i giorni di viaggio saranno soggetti alle relative decurtazioni.

Assenze per motivi personali e familiari

Nel caso di richiesta di assenza per motivi familiari/personali la stessa dovrà essere inviata a scuola 5 giorni prima della fruizione dell'assenza. Nelle note della richiesta va indicata la motivazione dell'assenza o la stessa va comunicata verbalmente al DS alla DSGA (nel caso del personale ATA). Il dipendente deve attendere la comunicazione dell'autorizzazione da parte della segreteria. **Non è previsto il silenzio assenso.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Giovanni Raimondi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.

07/03/2005 n. 82 e norme collegate